

COMUNE DI AVIANO



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 05.10.2018

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione
- Art. 2 Il Servizio di polizia rurale
- Art. 3 Espletamento del Servizio di polizia rurale
- Art. 4 Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale
- Art. 5 Commissione agricoltura

CAPITOLO II

PASCOLO, CACCIA, PESCA

- Art. 6 Disciplina dell'esercizio del pascolo
- Art. 7 Pascolo lungo le strade e i fondi privati
- Art. 8 Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 9 Attività agricole ed esercizio venatorio

CAPITOLO III

DELLA PROPRIETÀ E FURTI CAMPESTRI

- Art. 10 Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art. 11 Accensione di fuoco nelle campagne
- Art. 12 Spigolature

CAPITOLO IV

SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE IMPIANTO E GESTIONE DELLE AREE BOScate E DELLE SIEPI, PRATI STABILI

- Art. 13 Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 14 Taglio di specie arboree
- Art. 15 Estirpo
- Art. 16 Impianto di alberi e siepi
- Art. 17 Prati stabili
- Art. 18 Prati stabili – sanzioni e vigilanza

CAPITOLO V

ACQUE

- Art. 19 Deflusso delle acque
- Art. 20 Irrigazione

CAPITOLO VI

STRADE, FOSSI, CANALI, TERRENI

- Art. 21 Rimozione di alberi e ramaglie
- Art. 22 Opere e depositi sulle strade
- Art. 23 Manutenzione di strade interpoderali e vicinali
- Art. 24 Scarico nei fossi
- Art. 25 Diramazioni ed accessi
- Art. 26 Spurgo di fossi e canali
- Art. 27 Distanze per fossi e canali

Art. 28 Alberi e siepi lungo la strada
Art. 29 Arature dei terreni lungo le strade
Art. 30 Trasporto di terra ed altri detriti

CAPITOLO VII

GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI DI ALLEVAMENTO

Art.31 Norme di riferimento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici di allevamento
Art. 32 Disposizioni sulle modalità di utilizzazione agronomica della "pollina"
Art. 33 Spargimento degli effluenti in vicinanza di abitazioni
Art. 34 Controlli
Art. 35 Sanzioni

CAPITOLO VIII

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 36 Difesa delle piante – denuncia obbligatoria
Art. 37 Collocamento di esche avvelenate
Art. 38 Misure contro la propagazione della piralide
Art. 39 Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti
Art. 40 Smaltimento contenitori di prodotti per l'agricoltura

CAPITOLO IX

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 41 Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali
Art. 42 Igiene delle stalle e nei recinti all'aperto per animali

CAPITOLO X

SANZIONI

Art. 43 Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

CAPITOLO XI

Art. 44 Entrata in vigore

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole anche se in centro urbano, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, anche se interessanti strade vicinali e interpoderali.
3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, verranno osservate le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, e del Comune.

ART. 2

IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza della normativa vigente in materia, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

ART. 3

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il Servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze del Comando della Polizia Locale che nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente regolamento, può essere coadiuvato da un Ufficio appositamente costituito o individuato dalla Giunta Comunale.

ART. 4

ORDINANZE DEL SINDACO E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.

2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal Responsabile del servizio di Polizia locale, quando sono destinate ad uno o più soggetti determinati.

3. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:

- a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
- c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito se persistente ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

4. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

ART. 5 COMMISSIONE AGRICOLTURA

Viene costituita la Commissione Agricoltura con funzioni consultive e composta da:

- a) Sindaco e l'Assessore competente per materia
- b) N. 08 componenti, nominati con deliberazione di Giunta Comunale, scelti tra tecnici e imprenditori del settore, di cui tre designati dalle associazioni di categoria e due espressi dai capigruppo di minoranza consiliare. Qualora non si giungesse ad un'espressione univoca dei rappresentanti della minoranza, si procederà a sorteggio dei nominativi indicati.

La presidenza della Commissione compete al Sindaco, il quale ha facoltà di affidarne le funzioni, anche in via permanente, all'assessore o al consigliere delegato.

La Commissione potrà avvalersi, per il suo operato, di consulenze specifiche in relazione ai temi affrontati.

Alla commissione agricoltura vengono affidati i seguenti compiti:

- a) esprimere agli organi comunali proposte e pareri non vincolanti in materia di agricoltura, per agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche e forestali e promuovere lo sviluppo e la cooperazione dell'associazionismo agricolo;
- b) coadiuvare l'amministrazione comunale nella valutazione di eventuali danni provocati alle colture del territorio dalle avversità atmosferiche, dalla fauna selvatica o da altri eventi.
- c) Esprimere agli organi comunali proposte e pareri non vincolanti su eventuali variazioni di destinazione delle zone agricole e forestali.

La Commissione delibera a maggioranza di voti. Nel caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

La commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.

La commissione è convocata almeno una volta ogni sei mesi dal Presidente, il quale fa predisporre l'ordine del giorno e lo dirama ai componenti almeno tre giorni prima della

seduta. Entro tre giorni dal verificarsi di avversità atmosferiche di particolare intensità, il Presidente convoca la commissione per individuare le zone del territorio maggiormente colpite, ed esprimere una proposta su quali iniziative intraprendere.

Ai componenti non sarà corrisposto alcun compenso.

CAPITOLO II

PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 6

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL PASCOLO

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Devono inoltre osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti, nonché il piano economico delle proprietà silvo-pastorali.

ART. 7

PASCOLO LUNGO LE STRADE E I FONDI PRIVATI

1. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente proprietario o gestore dei medesimi.

2. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con la preventiva autorizzazione del proprietario o avente titolo dei fondi stessi. Tale autorizzazione, dovrà evincersi ed essere contenuta utilizzando il fac-simile allegato al presente regolamento (**all. N 1**), che dovrà essere esibito a richiesta degli ufficiali ed agenti di cui all'art. 3 del presente regolamento. Il mancato possesso costituisce violazione al presente Regolamento.

3. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto se è effettuato nei fondi chiusi da recinti idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o cose altrui.

4. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.

5. I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo depositando presso l'ufficio della Polizia Locale la dichiarazione di cui all' allegato n. 1

ART. 8

SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, 2° e 3° comma e n. 925 del C.C., e l'applicazione della sanzione di cui all'art. 43 c. 2 del presente Regolamento, il proprietario/conducente del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento dei danni.

ART. 9
PROPRIETA'/CONDUZIONE DI FONDO ED ESERCIZIO VENATORIO

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

2. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

3. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse

CAPITOLO III

DELLA PROPRIETÀ' E FURTI CAMPESTRI

ART. 10

DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni degli artt. 842 e 843 del codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzia la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, qualora uno stato d'emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire la manutenzione di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

ART. 11

ACCENSIONE DI FUOCO NELLE CAMPAGNE

1. Salvo quanto previsto dalla L.R. n. 8 del 18/2/77 s.m.i. nonché dal vigente piano regionale di difesa del patrimonio forestale degli incendi e dal TULPS, in tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per l'incenerimento di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura. Tale azione è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi della normativa vigente.
2. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari, nei casi di necessità accertati dal Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA-FVG, ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'eliminazione tramite abbruciamento (qualora non risulti possibile la triturazione con aspersione sul terreno dei residui) di modiche quantità di sterpaglia, fogliame, residui della potatura e ceduzione delle siepi, è consentito nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dai commi seguenti e da quanto previsto dalla normativa vigente secondo le modalità che prevedono il raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro di materiali vegetali summenzionati e ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Tali operazioni devono avvenire nel luogo di produzione per il reimpiego sul luogo medesimo dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti (aspersione delle ceneri spente risultanti).
- 3 bis. È vietato e soggetto a sanzione amm.va pecuniaria a norma di Legge, l'abbruciamento di materiale vegetale proveniente da aree verdi quali giardini, orti, cortili, parchi, aree cimiteriali. Tale materiale dovrà essere conferito al centro di raccolta comunale (non è consentito il conferimento a chi, provvedendo al compostaggio domestico, gode della riduzione sulla tassa comunale). È perseguibile a termini di Legge chiunque abbrucia materiale non vegetale.

4. Nei casi di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza minima di 100 metri dalle strade pubbliche, dalla ferrovia, dai luoghi pubblici e dalle abitazioni, avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo.

5. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

6. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione e abbruciamento non sono consentite al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

7. I falò epifanici sono regolamentati da apposita normativa vigente e comunque costituito solo da materiale vegetale naturale né alimentato artificialmente.

ART. 12 SPIGOLATURE

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e rampollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati del raccolto.

2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.

3. Salvo la presenza del conduttore, lo spigolatore deve essere in possesso di un permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

La richiesta suddetta dovrà essere presentata utilizzando il fac-simile allegato al presente regolamento (**all. N 2**)

CAPITOLO IV

SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, IMPIANTO E GESTIONE DEL BOSCO

ART. 13 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Premesso quanto contenuto e l'ambito di applicazione della L. R. 9/2007 che considera bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano **estensione superiore a 2.000 metri quadrati**, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.

La misurazione dei parametri di cui al comma 1 è effettuata dalla base esterna dei fusti. Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.

Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'articolo 43 della suddetta legge regionale, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità' dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di essenze arboree e/o arbustive, **non** poste in filari, avente una superficie inferiore a quella minima prevista per le zone boschive dalla L. R. 9/2007 art. 6.

Si definisce siepe una fascia di vegetazione (essenze arboree e/o arbustive) costituita da piante poste **in filari**, di larghezza e forma variabile ed avente per lo più la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, frangivento o di quinta lungo le sponde dei corsi d'acqua, difesa ed incremento della biodiversità.

L'ambito di applicazione del presente capitolo si riferisce alle zone agricole e forestali (zone E) e zone di interesse ambientale (zone F) come individuate nel vigente PRGC, nonché quelle zone pur ricomprese nel centro abitato dove si svolgono o possano svolgersi attività agricole. Per quanto non contenuto nel presente Reg. to Comunale, vedasi anche il D. P. R. 28/12/2012, n. 0274/Pres. sue s. m. i. (Reg. to Forestale in attuazione dell'art. 95 della L. R. 9/2007.

ART 14

TAGLIO DI SPECIE ARBOREE

1. Al fine della salvaguardia della struttura campestre comunale, il taglio delle specie arboree deve avvenire in periodo di riposo vegetativo e avendo cura di mantenere vitale la capacità vegetativa delle ceppaie al fine di garantire la biodiversità.

2. L'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione. Per l'eliminazione dei residui della lavorazione del taglio delle specie arboree si richiamano i commi 2, 3 e 3 bis dell'art. 11 del presente regolamento.

3. Nelle siepi/boschetti potranno essere effettuati tagli, in ogni caso mantenendo alcune piante con funzione riproduttiva. Queste ultime devono essere scelte tra le piante più stabili, in buone condizioni vegetative e di diverse dimensioni-età, segnandole con anello o bordo vernice per consentire il riconoscimento da parte di personale di vigilanza.

4. Con il taglio si può prelevare la maggior parte dei polloni lasciando una copertura di alberi stabili, preferibilmente a gruppi denominati matricine (albero che viene risparmiato nel taglio periodico dei boschi cedui, perché crescendo e disperdendo i semi consenta la comparsa di nuove piante) o riserve se di specie diversa da quella del taglio. Dove sia possibile, il taglio deve essere netto, senza slabbrature o strappi alla corteccia, più vicino possibile al suolo, inclinato in modo che non si verifichino ristagni d'acqua.

ART. 15

ESTIRPO

1. L'eliminazione totale o parziale del bosco è previsto dalla legge regionale 9 del 23/04/2007 e s.m.i.
2. L'eliminazione totale o parziale delle specie arboree/arbustive è soggetta ad **autorizzazione** del Responsabile del Settore Vigilanza il quale provvede a disporre le relative verifiche sullo stato dei luoghi ed a definire eventuali prescrizioni. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione accerta la corrispondenza degli eventuali interventi compensativi proposti o prescritti con il progetto di compensazione approvato.
3. L'eliminazione totale o parziale di specie arboree è ammessa ed autorizzata al solo fine di facilitare le attività agricole nel caso di accorpamento di fondi agricoli o in occasione di realizzazioni di opere agricole limitatamente alla superficie interessata (Es. realizzazione di impianti irrigui).
4. Non è ammessa né autorizzata l'estirpazione se le specie arboree sono disposte a confine di strada pubblica, salva l'attività obbligatoria di periodica ceduzione volta ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza, e salva la realizzazione di opere di urbanizzazione o di natura agricola e per la sola superficie interessata direttamente.
5. L'eliminazione totale o parziale di specie arboree è ammessa ed autorizzata in caso di presenza o manifestazione di organismi nocivi alle specie stesse e non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata, solo a seguito riconoscimento e segnalazione del Servizio Fitosanitario e Chimico dell'ERSA FVG o di altro organismo del pari deputato.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione (**allegato modello 3**), in cui tra l'altro il richiedente autorizza il personale dell'Ente ad accedere anche in sua assenza nel fondo per ogni incombenza relativa al procedimento, il Responsabile del Settore Vigilanza, verificato il rispetto di requisiti e condizioni, rilascia l'autorizzazione o motivatamente vieta l'intervento o autorizza prescrivendo particolari modalità di attuazione o di compensazione.
7. Nel caso di accorpamento di fondi agricoli, riassetto della proprietà, riordino fondiario, il richiedente l'estirpo dovrà provvedere alla realizzazione di nuovi impianti in compensazione per una superficie non inferiore al 100% di quella spiantata garantendo contestualmente, nel caso di siepi e filari, almeno il medesimo sviluppo lineare. Tale attività potrà avvenire nel medesimo mappale o in altri in altra zona rurale del territorio del Comune di Aviano anche non di proprietà del richiedente, secondo un piano di impianto prestabilito da presentare contestualmente alla domanda di estirpo. Nel caso la compensazione non sia oggettivamente possibile, la compensazione riguarderà l'area possibile a disposizione. E' fatto obbligo al richiedente/proprietario di provvedere a tutte le operazioni attinenti all'impianto compensativo: acquisto piantine, collocazione a dimora, cura e sostituzione delle fallanze in caso di mancato attecchimento.

8. E' vietata, in prossimità/corrispondenza di siepi o zone boscate, la pratica dell'eliminazione della vegetazione infestante e dannosa tramite fuoco. L'eventuale impiego di disseccante/diserbante deve essere effettuato con prodotti che non nuocciano alle essenze arboree/arbustive né all'ambiente.

9. E' obbligo dei proprietari dei fondi agricoli di provvedere a mantenere la vegetazione prospiciente la pubblica via in modo da consentire il transito dei veicoli e in particolare delle macchine agricole, ma mediante operazioni di taglio con mezzi adeguati e nel rispetto della capacità vegetativa della pianta.

10. Si evidenzia che i proprietari dei fondi agricoli non devono depositare e/o mantenere anche temporaneamente l'area occupata da bosco/boschetto/filare, da rifiuti in genere o materiale di risulta dalle lavorazioni agricole. In caso di accertamento da parte degli organi preposti alla vigilanza il proprietario/conducente responsabile, avvisato anche informalmente, dovrà provvedere entro 10 giorni alla raccolta, al trasporto e all'avvio allo smaltimento nelle forme di legge dei suddetti rifiuti dando contezza agli organi accertatori dell'avvenuto smaltimento degli stessi.

11. Qualora non si ravvisi responsabilità a carico del proprietario/conducente, quest'ultimo dovrà comunque provvedere entro 10 giorni alla raccolta dei rifiuti o del materiale di risulta dalle lavorazioni agricole per stoccarlo temporaneamente in un'area del mappale interessato al di fuori dell'area boscata per poi procedere allo smaltimento se rifiuti pericolosi.

12. I nuovi impianti arborei e/o arbustivi in ambito rurale dovranno essere eseguiti con l'impiego di specie autoctone ed ecologicamente coerenti con il sito d'impianto **(allegato elenco 4)**.

ART. 16 IMPIANTO DI ALBERI, SIEPI

Salvo accordi differenti sottoscritti tra confinanti, per piantare alberi, viti, piante da frutto e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni dell'art. 892 del C.C. (mt. 3 per alberi ad alto fusto, inteso per tali quelli che raggiungono un'altezza superiore a mt. 3, es. pioppo, noci, castagni, cipressi, olmi, ecc...; mt. 1,50 per alberi la cui altezza del fusto non supera i mt. 3; mt. 0,50 per le viti, arbusti, siepi, piante da frutto, che non abbiano un'altezza superiore a mt. 2,50).

Per il taglio di rami e delle radici che si addentrano nel fondo del vicino, si applicano le disposizioni dell'art. 896 del C. C..

I proprietari dei terreni confinanti con la strada pubblica che intendono piantumare alberi o siepi, dovranno attenersi a quanto indicato dal D.Lgs. 285/1992 e il Reg. 495/1992.

ART. 17 PRATI STABILI

1. Al fine di garantire la conservazione dell'identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, l'Amministrazione regionale promuove la tutela dei prati stabili naturali delle aree regionali di pianura secondo le modalità previste dalla Legge Regionale 29/04/2005, n. 9.

2. Nell'ambito dei prati stabili naturali sono comprese:

a) le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura o erpicatura e vengono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione nei limiti e con le modalità previste dalla normativa di riferimento;

b) le formazioni erbacee che, seppure derivate da precedente coltivazione, presentano la composizione floristica delle tipologie elencate nell'Allegato A, punti A) e C), alla legge regionale 9/2005;

c) le formazioni erbacee che hanno subito manomissioni, ma conservano ancora buona parte delle specie tipiche della tipologia;

d) le formazioni prative che derivano da interventi compensativi e riduzioni in pristino.

3. La presente legge si applica alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2 Legge Regionale 29/04/2005, n. 9 situate nelle aree pianeggianti dei Comuni di cui all'Allegato B della medesima L. R., e che:

a) hanno una giacitura di pendenza media non superiore al 10 per cento;

b) ricadono in siti Natura 2000 ovvero, qualora siano esterne a tali siti, ricadono nelle zone E ed F dei Piani regolatori generali comunali o dei Piani operativi comunali già esecutivi alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007), o comunque in zone di tutela ambientale-paesaggistica previste da tali Piani.

4. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3 della L. R. 9/2005, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 6 della medesima legge, **non sono ammesse**:

a) riduzione di superficie;

b) operazioni dirette alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale;

c) attività di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;

d) piantagione di specie arboree o arbustive;

e) operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacei naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'Allegato A alla presente legge.

5. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3 della L. R. 9/2005 **sono ammesse**:

a) la concimazione purché sia effettuata con le modalità indicate nell'Allegato C alla Legge Regionale 29/04/2005, n. 9;

b) l'attività di pascolo purché non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale

6. Al fine di impostare una politica permanente di studio, conoscenza e salvaguardia dei prati stabili naturali e delle diverse specie floristiche, l'Amministrazione regionale codifica in una banca dati i prati stabili naturali di pianura e, sentiti gli Enti locali, realizza l'inventario dei prati stabili naturali che contiene le formazioni erbacee di cui all'articolo 3 della L. R. 9/2005. Nell'inventario e nella banca dati sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali riferiti ai singoli prati stabili. L'inventario riporta, altresì, le misure di tutela insistenti su ciascun prato stabile.

7. I Comuni, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche, le comunioni familiari e montane e istituti assimilabili, nonché i privati cittadini possono proporre l'inserimento di terreni a prato stabile naturale nell'inventario di cui al comma 1, mediante domanda predisposta in

carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

8. Negli interventi di recupero tramite rinverdimento di aree alterate dalla realizzazione di opere stradali, discariche, bacini di laminazione e altre opere pubbliche, è obbligatorio l'impiego, qualora disponibili, di sementi provenienti da prati stabili naturali con le modalità individuate nell'Allegato C alla L. R. 9/2005.

9. Chiunque violi le disposizioni di legge è soggetto alle previste sanzioni.

ART 18

(PRATI STABILI - SANZIONI E VIGILANZA)

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4 L. R. 2005/9 s.m.i., comma 1, lettere a), b), e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati o frazioni superiori ai 500 metri quadrati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.

3. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora le fattispecie di cui ai commi 4 e 5 si verificano all'interno di siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o interessino habitat definiti prioritari dalla direttiva 92/43/CEE inclusi nell'inventario.

4. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dall'articolo 21 è altresì tenuto alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dal direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

5. Il dirigente della Polizia Locale territorialmente competente, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.

6. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 4 del presente articolo è eseguita d'ufficio dal Comune territorialmente competente e le spese relative sono a carico del trasgressore e vengono rimosse nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

7. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

8. Principalmente al personale del Corpo forestale regionale e dei corpi di vigilanza ambientale delle Province sono attribuiti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge.

9. L'Amministrazione regionale con proprio regolamento determina le eventuali sanzioni per le violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 3 della L. R. 9/2005; con il medesimo regolamento individua altresì i soggetti che possano sostituirsi al conduttore del fondo per le attività di cui al medesimo articolo 4, comma 3 della medesima legge.

CAPITOLO V

ACQUE

ART. 19

DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. n. 523 del 25/7/1904)
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

ART. 20

IRRIGAZIONE

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino quest'ultima e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione, devono collocare le attrezzature per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta d'acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

CAPITOLO VI

STRADE, FOSSI, CANALI

ART. 21

RIMOZIONE DI ALBERI E RAMAGLIE

1. Quando per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale essenze arboree/arbustive piantate nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile, in caso contrario, oltre all' applicazione della sanzione prevista, si provvederà d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 22
OPERE E DEPOSITI SULLE STRADE

1. E' vietato fare opere e depositi, anche temporanei, sulle strade comunali, vicinali e interpoderali, ivi compresi gli accessi e pertinenze, senza l'autorizzazione dell'Autorità competente.

ART. 23
MANUTENZIONE DI STRADE INTERPODERALI E VICINALI DI PUBBLICO TRANSITO

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

2. Le strade vicinali, essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.

ART. 24
SCARICO NEI FOSSI

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D. Lgs. n. 152 del 3/4/06 e sue successive modifiche ed integrazioni) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

ART. 25
DIRAMAZIONI E ACCESSI

1. Non possono essere aperti nuovi accessi, passi carrai o diramazioni dalle strade comunali, vicinali pubbliche per accedere a fondi e/o fabbricati, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità competente.

ART. 26
SPURGO DI FOSSI E CANALI

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, a loro cura e spese, è fatto obbligo di provvedere alla loro pulizia in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione/rifiuti e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico affinché possano svolgere efficacemente la loro funzione devono essere tenuti liberi da rifiuti ed ingombri a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.

4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità dell'invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

5. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune.

6. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 5 deve essere corredata dalla seguente documentazione elaborata da tecnico abilitato:

- a) relazione tecnica-illustrativa dell'intervento;
- b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- c) progetto dell'opera comprensivo di calcolo idraulico;
- d) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
- e) tempi di realizzazione dell'opera.

7. L'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo deve essere rilasciata, sentito il consorzio di bonifica territorialmente competente, nel termine di 60 gg. dal ricevimento dell'istanza, prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione che minimizzino il suo impatto ambientale; nello stesso termine deve essere comunicato il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque

ART. 27

DISTANZE PER FOSSI E CANALI

1. Lo scavo di fossi o canali nelle vicinanze del confine deve osservare una distanza da esso, pari alla profondità del fosso o del canale.

Nel caso di scavo di fossi o canali in prossimità di cigli stradali, la distanza di cui sopra, va misurata dal margine superiore d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno, e comunque ad una distanza non inferiore a mt.1.

ART. 28

ALBERI E SIEPI LUNGO LA STRADA

1. I proprietari dei fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade considerate nello stato di fatto, i marciapiedi, banchine ed i canali di scolo o di irrigazione.

2. Nelle strade ricomprese nel centro abitato è fatto obbligo ai proprietari frontisti di tenere pulita la carreggiata, la banchina, il marciapiede, da fogliame, rami, e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale senza fare uso di fuoco, diserbanti o disseccanti.

ART. 29

ARATURA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE

1. I proprietari di terreni sono tenuti a segnalare preventivamente, con idonea documentazione, eventuali spostamenti del sito della sede stradale rispetto ai

precedenti confini. Tale segnalazione non esime dal rispetto di quanto previsto dai commi seguenti.

2. I frontisti delle strade di uso pubblico anche interpoderali, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi in senso perpendicolare fino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso un'adeguata capezzagna di larghezza minima di metri 3.

Da tali opere stradali, in senso parallelo allo sviluppo longitudinale dell'aratura, devono altresì mantenere una fascia di rispetto avente una larghezza minima di ml. 1,00.

3. La sede stradale dopo le opere di aratura deve essere pulita da eventuali detriti e da residui di terreno agricolo.

4. La relativa sanzione è prevista dall'art. 43 comma 3° del presente Regolamento.

ART. 30

TRASPORTO DI TERRA ED ALTRI DETRITI

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici, lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia o altri detriti o materiale agricolo in modo da imbrattare o ingombrare la sede stradale, è tenuto a provvedere immediatamente ed in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri utenti della strada, a proprie spese e cura, al loro sgombero e alla pulizia dell'area interessata nonché al pagamento della sanzione prevista del presente Regolamento.

CAPO VII

GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI DI ALLEVAMENTO

ART. 31

NORME DI RIFERIMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI DI ALLEVAMENTO

L'utilizzazione agronomica degli effluenti è soggetta alle disposizioni di cui al D. P. R. 11/01/2013 n. 03/Pres. (B. U. R. FVG del 23/01/2013 n. 04) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni fatte salve le disposizioni normative correlate L. R. 17/2006 art. 19 – L. R. 16/2008 art. 20 – L. R. 24/2009 art. 3 comma 28 – D. Lgs. 152/2006 art. 75 - 112 – 185 - 137 comma 14 – D. M. Politiche Agricole e Forestali 7/04/2006 – D.Lgs. 99/1992 (Attuazione della Direttiva 86/278/CEE e loro s. m. i.).

ART. 32

DISPOSIZIONI SULLE MODALITA' DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLA POLLINA

1. L'impiego dell'ammendante agronomico, denominato "pollina" nelle normali buone pratiche agronomiche è consentito purché la stessa sia utilizzata dopo un periodo di stoccaggio previsto dalla normativa e sia di sola produzione e provenienza da aziende e privati con rispettivamente sede operativa e residenza in

- comune di Aviano o sia di sola produzione e provenienza da aziende e privati con rispettivamente sede operativa e residenza non in comune di Aviano ma proprietari di fondi in Comune di Aviano su cui impiegare il suddetto ammendante agronomico.
2. Salvo quanto previsto dall' art. 14 del D. P. R. 11/01/13 n. 03 s. m. i., coloro che intendono effettuare l'utilizzazione agronomica della pollina devono dichiarare preventivamente l'inizio dello stoccaggio e la fine del periodo di stoccaggio all' ufficio Ambiente del Comune e per conoscenza all' Ufficio Polizia Locale del Comune al fine di consentire l'eventuale controllo sul processo di inertizzazione. In mancanza di tali preventive dichiarazioni che devono contenere anche l'indicazione dei dati catastali del fondo, l'impiego della pollina come ammendante agronomico è vietato.
 3. La pollina potrà essere utilizzata solamente se sottoposta ad idoneo trattamento che la renda priva di larve e di mosche e per il suo utilizzo si dovrà procedere comunque ad un adeguato intervento di aratura ed immediato interrimento.
 4. Coloro che intendono effettuare l'utilizzazione agronomica della pollina hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Ambiente del Comune e per conoscenza all' Ufficio Polizia Locale, anche via FAX, con un preavviso di 48 ore, la data in cui avranno inizio le operazioni di spandimento ed i terreni interessati dall'applicazione dell'ammendante.
 5. E' fatto divieto assoluto di utilizzare la pollina nella pratica di concimazione dei terreni agricoli nei mesi da maggio ad ottobre.
 6. La relativa sanzione è prevista con riferimento ad ogni mappale dall'art. 43 comma 4° del presente Regolamento.

ART. 33

SPARGIMENTO ED INTERRAMENTO DEGLI EFFLUENTI IN VICINANZA DI ABITAZIONI

1. Lo spargimento degli effluenti ad una distanza inferiore a 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.
2. Lo spargimento degli effluenti ad una distanza fra i 100 m e i 150 m da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se essi vengono interrati entro le 8 ore.
3. Lo spargimento ad una distanza superiore ai 150 m comporterà l'obbligo dell'interramento entro le 24 ore.

ART. 34

CONTROLLI

Nelle zone ordinarie la Regione si avvale dell'**ERSA** per organizzare ed effettuare, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a disposizione, anche in collaborazione con gli Ispettorati agricoltura e foreste e con il Servizio del corpo forestale regionale, controlli cartolari con incrocio di dati e controlli nelle aziende per la verifica della conformità dell'utilizzazione agronomica alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 35

SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 185 comma 1° del D. Lgs. 152/2006, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del medesimo D. Lgs. recante norme in materia di gestione dei rifiuti.

2. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 152/2006, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente (art. 137 comma 14° D. Lgs. 152/2006).

CAPITOLO VII

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

E LOTTA CONTRO GLI

INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

ART. 36

DIFESA DELLE PIANTE - DENUNCIA OBBLIGATORIA

1. È obbligatorio per chiunque segnalare al Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA – FVG la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente dal Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA – FVG, oppure tramite le Autorità comunali, ovvero tramite i Servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.
3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
4. L'obbligo di esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei territori incolti ed abbandonati.

ART. 37

COLLOCAMENTO DI ESCHES AVVELENATE

1. È vietato collocare esche avvelenate o sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici o selvatici che legittimamente/naturalmente possono transitare nelle aree oggetto del presente regolamento.

ART. 38
MISURE CONTRO LA PROPAGAZIONE DELLA PIRALIDE

Al fine di evitare la propagazione dalle larve della piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, oppure sfibrati o trinciati, non oltre il 15 aprile di ogni anno (D.M. 6.12.1950 e s.m.i.)

ART. 39
NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE E DEI PRODOTTI

1. Il decreto dell'Assessore Regionale all'Agricoltura del Friuli Venezia Giulia n. 3585 del 20.11.84 e s.m.i. vieta di effettuare trattamenti con fitofarmaci ai frutteti, durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti pronubi.
2. L'uso degli anticrittogamici, insetticidi, diserbanti od altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli, è regolato dall'art. 6 D. Lgs 14.08.2012 n. 150 e s.m.i., che regola il piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato dalla Regione F.V.G. con D.G.R. 214/2015 e DGR 1028/2015.
3. Chi distribuisce tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc..
4. Nei terreni, giardini ed aree verdi inclusi nei centri abitati individuati ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 8 del C.d.s. non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati, in base alla vigente normativa, "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", salvo motivate deroghe decise dal Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA-FVG, cui compete l'individuazione delle misure precauzionali e le modalità applicative da porre in essere nei singoli casi a tutela di persone, animali, piante e cose.
5. E' severamente proibito scaricare gli eventuali residui dei contenitori o lavare le botti/contenitori usati per i trattamenti ,in canali, fossi, risorgive od altri luoghi pubblici o privati, non in conformità alle normative vigenti di carattere nazionale.

ART. 40
SMALTIMENTO CONTENITORI DI PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA

1. E' fatto divieto, così come disposto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., di abbandonare i contenitori usati di sementi, concimi, fitofarmaci ed altri prodotti usati in agricoltura.
2. Tali rifiuti devono essere smaltiti a cura del produttore/utilizzatore secondo le disposizioni stabilite dalla normativa vigente ovvero conferiti a ditte autorizzate alla raccolta ed al trasporto di rifiuti speciali e smaltiti presso impianti autorizzati.

CAPITOLO VIII

MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 41
DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

1. I proprietari e detentori di animali, a qualunque titolo, in caso di accertamento di malattie infettive e diffusive sono tenuti ad attenersi al regolamento di polizia veterinaria d.p.r. 320 dell'8/02/1954 e s.m.i. e alle disposizioni dell'ASL di competenza.

ART . 42

IGIENE NELLE STALLE E NEI RECINTI ALL'APERTO PER ANIMALI

1. I proprietari e detentori di animali sono tenuti a provvedere alla gestione e cura degli animali secondo le normative vigenti e le disposizioni dettate dall'ASL di competenza.

CAPITOLO X **SANZIONI**

ART. 43

DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli operatori di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria,

2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali e salvo quanto previsto specificamente al capitolo IV, sono punite ai sensi della L.R. 12.02.2003, n. 4 art. 7 e sue s.m.i. con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

3. Il mancato rispetto della distanza dai cigli stradali nelle operazioni di aratura di cui all'art. 29 è punito con la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, più € 1,00 per ogni metro lineare superiore a 10 e con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

4. Per le violazioni alle disposizioni dell'articolo 26 e art. 32 del presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a €1000,00.

5. Per le violazioni attinenti ai prati stabili vedasi quanto contenuto nell' art. 18.

6. Per la violazione prevista dall' art. 39 e 40 è prevista una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 400,00.

7. Le violazioni al capitolo IV del presente Regolamento per quanto attiene salvaguardia del paesaggio rurale, impianto e gestione del bosco boschetto e delle siepi, sono perseguite nel seguente modo:

Chiunque compie atti o attività anche indirettamente riconosciuti lesivi o dannosi alla salute e alla integrità delle specie arboree e/o arbustive è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 600,00 ed alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove possibile.

Chiunque proceda all'estirpo delle siepi/boschetto/bosco, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1000,00. **Chiunque proceda all' estirpo o comunque all'eliminazione di singole essenze arboree o arbustive** senza la preventiva autorizzazione è soggetto alla sanzione amm. va pecuniaria da € 200,00 a 500,00.

Chiunque proceda all' estirpo o comunque all' eliminazione/riduzione delle siepi o delle zone boscate, ottenuta l'autorizzazione prevista ma non ne osservi le eventuali

prescrizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 300,00. Nel caso la prescrizione riguardi l'impianto compensativo, in caso di inottemperanza è prevista una ulteriore sanzione pecuniaria di € 20 per metro lineare interessato dall'operazione di compensazione.

E' prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, anche attraverso impianti compensativi in altra zona rurale del Comune in accordo con l'Ufficio della P. L., a spese del trasgressore/obbligato in solido, nel periodo vegetativo favorevole all'impianto. **Nel caso di inadempimento della sanzione accessoria**, previo permesso del proprietario al solo fine dell'accesso alla proprietà, l'Amministrazione eseguirà o farà eseguire da ditta incaricata i lavori di ripristino in periodo vegetativo favorevole all'impianto o di rimozione, a spese dell'inadempiente e dandone per tempo debito preavviso, ferma restando la sanzione amm. va pecuniaria accertata.

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà se il trasgressore/obbligato in solido provvede entro 30 giorni al ripristino dello stato dei luoghi, in accordo con la P. L. e in periodo vegetativo dell'anno favorevole all'impianto.

La sanzione pecuniaria è ridotta di un quinto se il trasgressore/obbligato in solido, ricevuto il preavviso succitato, ne darà riscontro entro 7 giorni concedendo l'ingresso al fondo del personale dell'Ente/ditta incaricata per l'esecuzione dei lavori diretti al ripristino dello stato dei luoghi.

Per ogni altra violazione al disposto del capitolo IV è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido da € 100,00 a € 200,00 e la sanzione accessoria eventuale del ripristino dello stato dei luoghi.

8. Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale o altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale è incaricato della vigilanza per la puntuale osservanza del presente dettato normativo.

9. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 sue s.m.i.

CAPO XI **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

ART. 44 **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Sono abrogati il precedente regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente regolamento e con esso in contrasto o incompatibili.

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE – ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (D. P. R. 28/12/00 n. 445) (art. 7 Regolamento Rurale)

Il sottoscritto _____ nato a

_____ Prov. _____

il ____/____/____ residente in Via _____

a/ad _____ Prov. _____

con recapito telefonico n. _____

proprietario/conduuttore di mandria/gregge dichiara a decorrere dalla data del _____ sino alla

data del _____ sui terreni sotto indicati di effettuare il pascolo del bestiame/ gregge costituito dai

seguenti animali:

n°

n°

n°

n°

autorizzato dal Sig. Signor _____ nato a

il ____/____/____ residente in Via _____

a/ad _____ Prov. _____

con recapito telefonico n. _____

in qualità di proprietario/avente titolo dei terreni agricoli siti nel Comune di Aviano, contraddistinti al

catasto terreni con il foglio N. ____ mapp. n. _____

contraddistinti al catasto terreni con il foglio N. ____ mapp. n. _____

contraddistinti al catasto terreni con il foglio N. ____ mapp. n. _____

contraddistinti al catasto terreni con il foglio N. ____ mapp. n. _____

Avvertenze: OVE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, CHIUNQUE, NELLE DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI O ASSEVERAZIONI, DICHIARA O ATTESTA FALSAMENTE L' ESISTENZA DEI REQUISITI O DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI DALLA LEGGE O DA ATTI AMM. VI A CONTENUTO GENERALE E' PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A TRE ANNI.

Aviano _____

Il proprietario/conduuttore gregge/bestiame

il proprietario/avente titolo terreni agricoli

**ALLEGATO N. 2 - Autorizzazione a spigolare i residui delle coltivazioni
(art. 12 Regolamento Rurale)**

Il sottoscritto _____ nato a _____
Prov. _____

il ____/____/____ residente in Via _____
a/ad _____ Prov. _____

con recapito telefonico n. _____

in qualità di proprietario/avente titolo dei terreni agricoli siti nel Comune di Aviano,
contraddistinti al catasto terreni con

il foglio N. ____ mapp. n. _____

il foglio N. ____ mapp. n. _____

il foglio N. ____ mapp. n. _____

AUTORIZZA

con la presente il Signor _____ nato a _____
Prov. _____

il ____/____/____ residente in Via _____
a/ad _____ Prov. _____

con recapito telefonico n. _____

ad effettuare la spigolatura dei residui delle coltivazioni a decorrere

dalla data del _____ sino alla data del _____ sui terreni sopraindicati.

La presente autorizzazione può essere revocata, con comunicazione scritta.

Aviano _____

IN FEDE _____

Allegato 3)



Al Sig. SINDACO
Comune di Aviano
Piazza Matteotti, 1
AVIANO (PN)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ESTIRPAZIONE VEGETAZIONE ARBOREA/ARBUSTIVA

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ () il __ /__ /__ residente
a _____ () via _____, n° ____ telefono abitazione n°
_____ cellulare n° _____ mail _____

C. F. _____ P. I. _____

in qualità di proprietario/conduttore/avente titolo dei terreni agricoli siti nel Comune di Aviano,
contraddistinti al catasto terreni

Foglio N° _____ Mappale N° _____;

Foglio N° _____ Mappale N° _____;

Foglio N° _____ Mappale N° _____;

RICHIEDE

con la presente, l'autorizzazione all'estirpazione della vegetazione arborea associata o meno a quella
arbustiva situata sui terreni di proprietà su indicati.

A tal fine dichiara:

a) che la vegetazione medesima è composta dalle seguenti specie:

per un' estensione di ml. larghezza media minima di ml.

per un' estensione di ml. larghezza media minima di ml.

per un' estensione di ml. larghezza media minima di ml.

b) la disponibilità a recarsi congiuntamente a operatore della P. L. per sopralluogo preliminare.

c) che l'area suddetta non ricade negli ambiti previsti dalla L. R. n. 9 del 23/04/2007 e successive modifiche ed integrazioni e che non consentono il taglio o l'estirpazione.

d) di procedere all' estirpo entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda

e) di essere a conoscenza del contenuto del Reg. to Polizia Rurale cap. IV consegnatami perché richiesto dal sottoscritto in allegato al presente modello e di aderire in ogni sua parte relativa al procedimento in corso.

f) di non aver proceduto a tagli relativi alle specie arboree/arbustive, sì da consentire eventuale sopralluogo.

h) che l'estirpazione si rende necessaria per la seguente motivazione _____

Allega alla presente:

- Planimetria in scala 1/1000 e una 1/3000 in fogli A3 della zona con evidenziata la vegetazione esistente che si intende estirpare;
- Fotografia/e per l'individuazione di prospetto della vegetazione esistente;
- n. 02 marche da bollo da € 16,00 cadauna per domanda, autorizzazione/diniego
- copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore se la presente viene spedita o presentata all' ufficio comunale da altra persona avente titolo.
- nulla osta del proprietario del fondo corredata di copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore lo stesso.

Aviano, _____

IN FEDE (timbro firma)

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per finalità strettamente connesse alle attività istituzionali. Titolare del trattamento è il Comune di Aviano, piazza Matteotti, 1, Aviano (PN). Per l'esercizio dei diritti previsti all'articolo 7 D. Lgs. 196/2003 è possibile contattare il Comune di Aviano.

Chiunque proceda all' estirpo o comunque all' eliminazione/riduzione delle siepi o zone boscate o in alternativa l'obbligato in solido, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1000,00.

Chiunque proceda all' estirpo o comunque all' eliminazione/riduzione delle siepi o delle zone boscate o in alternativa l'obbligato in solido, ottenuta l'autorizzazione prevista ma non ne osservi le eventuali prescrizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 300,00. Nel caso la prescrizione riguardi l'impianto compensativo, in caso di inottemperanza è prevista una ulteriore sanzione pecuniaria di € 20 per metro lineare interessato dall' operazione di compensazione.

Avvertenze: OVE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, CHIUNQUE, NELLE DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI O ASSEVERAZIONI CHE CORREDANO LA RICHIESTA DI ESTIRPO, DICHIARA O ATTESTA FALSAMENTE L' ESISTENZA DEI REQUISITI O DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI DALLA LEGGE O DA ATTI AMM. VI A CONTENUTO GENERALE E' PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A TRE ANNI.

Allegato 4)

NUOVI IMPIANTI: ELENCHI COMPONENTI

<u>COMPONENTI</u>	<u>ARBOREE</u>		<u>COMPONENTI</u>	<u>ARBUSTIVE</u>
Acer Campestre	Acero campestre		Corpus Mas	Corniolo
Alnus Glutinosa	Ontano nero		Corpus Sanguinea	Corylus Avellana
Carpinus Betulus	Carpino Bianco		Crataegues Oxicanta	Biancospino
Fraxinus Angustifolia	Frassino Ossifico		Evoninus Europeus	Eponimo
Junglas Regia	Noce Comune		Frangula Alnus	Frangola
Morus Alba	Gelso Bianco		Laurus Nobilis	Alloro
Morus Nigra	Gelso nero		Ligustrum Vulgare	Ligustro
Platanus (spp)	Platano (spp)		Prunus Spinosa	Prugnolo
Populus Alba	Pioppo Bianco		Rhamnus Frangula	Alterno
Populus Nigra	Pioppo Nero		Sanbucus Nigra	Sambuco Nero
Populus Tremula	Pioppo Cinerino		Viburnum Lantana	Viburno
Prunus Avium	Ciliegio Selvatico		Viburnum Opulus	Pallon di Maggio
Quercus robur	Farnia		Laburnum Anagyroides Medicus	Maggiociondolo
Salix Alba	Salice Bianco			
Salix Cinerea	Salice Cenerino			
Tilia Cordata	Tiglio			
Ulmus Minor	Olmo Campestre			

Allegato 5)

ELENCO DEI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI INDIVIDUATI NEL COMUNE DI AVIANO DALLA REGIONE COME SIGNIFICATIVI

1. CANALE BRENTILLA
2. CANALE PARTIDOR
3. ROGGIA RIDUAN
4. TORRENTE ARTUGNA
5. TORRENTE BORNAS
6. TORRENTE CALTEA
7. TORRENTE CAVREZZA LATO SUD E NORD
8. TORRENTE MIDELLA
9. TORRENTE OSSENA

Glossario/termini

Arbusto: pianta legnosa perenne, caratterizzata dalla presenza di più fusti permanenti e dall'assenza di un fusto principale ben distinto, di altezza compresa tra 1 e 3 metri.

Capitozza: forma di taglio del tronco generalmente ad altezza variabile compresa tra 1 m e 1,5 m per la produzione di nuovi polloni.

Matricina: albero che viene risparmiato nel taglio periodico dei boschi cedui, perché crescendo e disperdendo i semi consenta la comparsa di nuove piante.

Pollone. Pianta nata da una ceppaia direttamente dalle gemme presenti alla base della pianta, da tessuti cicatriziali o da radici. Se il pollone una volta adulto crea un proprio apparato radicale, si definisce affrancato. I polloni recenti si definiscono ricacci.

RETE NATURA 2000: insieme di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), creata dall'Unione Europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali, identificati come rappresentativi dei diversi ambienti.

Specie autoctona: specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova.

Specie esotica invasiva: pianta di origine non autoctona (es. ROBINIA).

Colletto: zona di transizione posta tra fusto e radice; ha caratteristiche anatomiche intermedie tra quelle radicali e quelle del fusto. Talvolta è riconoscibile negli alberi e nei semenzali, per la presenza di un leggero ingrossamento. Convenzionalmente, è la zona compresa tra il livello del terreno e 20 cm di altezza.